



Scuola Europea di Alti Studi Tributari
European School of Advanced Fiscal Studies



Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Facoltà di Giurisprudenza

SCUOLA EUROPEA DI ALTI STUDI TRIBUTARI

**CORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER GIUDICI E PROFESSIONISTI TRIBUTARI**

V Edizione

I GRANDI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

**L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
profili nazionali e comunitari**

**EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
ED ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA**

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI ED ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA*

A) Cessioni di beni

Nella sentenza **8 agosto 2005 n. 16705**, la Cassazione ha effettuato **un'interpretazione dell'art. 6, comma primo**, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale, dopo avere affermato, nella sua prima parte, che "le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o della spedizione se riguardano beni mobili", nella seconda parte dispone che "le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, ..., si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e, comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione."

La Cassazione ha così riconosciuto che la fattispecie regolata dalla seconda parte del primo comma dell'art. 6, nell'evidente intento di ostacolare effetti elusivi connessi ad una consegna di bene mobile non produttiva (per volontà delle parti) di "effetti traslativi" (od anche "costitutivi") immediati (effetti elusivi facilmente conseguibili con un utilizzo consentito *sine die* di macchinari apparentemente concessi in "conto visione", ma in realtà oggetto di vendita simulata), pone un limite temporale ben definito (un anno dalla consegna o dalla spedizione) alla facoltà delle parti di procrastinare (o di sospendere) la produzione di questi effetti cui la prima parte della norma tributaria attribuisce specifico significato (atteso che per l'art. 1 del medesimo DPR 633/1972 "le cessioni di beni ... effettuate nell'esercizio di imprese" costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA).

Più specificamente in tema di cessione di beni, con la **sentenza 13 maggio 2003 n. 7348**, la Cassazione ha affermato che nell'ipotesi di **cessione di immobili**, ai sensi dell'art. 6 primo e quarto comma, del DPR n. 633/1972, il presupposto impositivo si verifica al momento del **passaggio di proprietà degli stessi** (art. 6, primo comma, seconda parte) e, qualora venga versato, in previsione degli effetti reali, un **anticipo del prezzo**, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento, ma solo limitatamente all'importo pagato (art. 6, quarto comma). Nella specie, in cui era stato

* A cura di Leonardo Silvestri e Griselda Lishi, Dottorandi di ricerca in Diritto Tributario Europeo dell'Università di Bologna

stipulato un solo preliminare di compravendita, avente ad oggetto una **cosa futura**, gli effetti reali si sarebbero verificati al momento del contratto definitivo, o, al più, alla nascita della cosa promessa [il venire ad esistenza del bene, che comporta, ai sensi dell'art. 1472 c.c., gli effetti traslativi della proprietà - quindi l'applicabilità dell'IVA - , è segnato dal completamento del fabbricato (Cfr. Cass. 5 settembre 1989 n. 3854)]. Nessun obbligo di fatturazione era da ritenere dunque configurabile a carico del promittente venditore, con riferimento alla data della stipulazione del preliminare stesso, che non costituisce certo "data di effettuazione dell'operazione", né, dunque, di riflesso, a carico del promittente acquirente.

Nella sentenza **15 maggio 2008 n. 12192**, la Cassazione ha riconosciuto che la **stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile, accompagnata dal versamento anticipato del corrispettivo, anche mediante accollo di un debito nei confronti di un terzo**, è sufficiente a realizzare il presupposto dell'imposizione, ai sensi dell'art. 6 primo e quarto comma, nei limiti dell'importo fatturato o pagato.

Pertanto la successiva risoluzione del preliminare non consente di qualificare l'operazione come inesistente ai fini fiscali, con la conseguente indetraibilità dell'imposta assolta dal promissario, non essendo a tal fine sufficiente la mancata stipulazione del contratto definitivo, ma occorrendo accertare la natura eventualmente elusiva dell'operazione, attraverso l'interpretazione della comune volontà delle parti in ordine alla validità o meno del preliminare, sulla base di tutti gli elementi da cui si possa dedurre l'intento fraudolento dalle stesse perseguito.

B) Prestazioni di servizi

Cassazione 9 giugno 2009 n. 13209 afferma che le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo (art. 6 comma 2 DPR n. 633/1972), cosicché prima di tale momento non esiste nessun obbligo (ma solo facoltà ai sensi del comma successivo) di emettere fattura e di pagare l'IVA (Cfr. Cass. 3976/2009). Ciò perché, essenzialmente, le prestazioni di servizi sono soggette ad IVA solo se effettuate "verso corrispettivo" (art. 3, DPR n. 633/1972).

Da tale premessa, la Corte rileva che la pretesa fiscale concernente il pagamento dell'IVA, in relazione ad una prestazione di servizi, non può prescindere, in mancanza

di fatturazione o autofatturazione spontanea, dall'accertamento che il pagamento del corrispettivo sia stato effettuato, non essendo sufficiente la dimostrazione dell'effettiva sussistenza materiale della prestazione.

Con la sentenza **24 ottobre 2005 n. 20590**, la Cassazione ha ribadito che ai sensi dell'art. 6 terzo comma DPR n. 633/1972 "le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo" e, in base all'art. 21, quarto comma, dello stesso decreto, "la fattura deve essere emessa in duplice esemplare dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6."

Ha però previsto che nell'ipotesi di **assegnazione in proprietà al socio professionista di una cooperativa edilizia di un alloggio della cooperativa stessa, quale corrispettivo delle prestazioni professionali dal medesimo svolte**, è al momento del perfezionamento del contratto di scambio con rogito notarile - la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita - che la cooperativa edilizia versa il corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite dal professionista e, corrispondentemente, sorge per il professionista l'obbligo di emettere fattura.

Infatti, l'assegnazione in favore del socio dell'alloggio realizzato da una cooperativa edilizia è, al pari di una compravendita, un contratto ad effetti reali che si perfeziona con il consenso delle parti e che determina il trasferimento all'acquirente della proprietà del bene immobile che ne è oggetto. Pertanto, la Corte ha affermato che il pagamento al professionista, attraverso la cessione dell'alloggio, non è avvenuto all'atto del verbale di assegnazione dell'alloggio da parte del Consiglio di amministrazione della cooperativa ma al momento della stipulazione dell'atto notarile di trasferimento, "momento impositivo" ai fini IVA.

C) Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese allo Stato o agli Enti pubblici

Cassazione 2 luglio 2008 n. 18064 ha disposto che per la **fatturazione dei canoni di locazione dovuti da un Comune**, l'effetto traslativo si verifica al momento del pagamento del corrispettivo. Ciò in base al comma 5 dell'art. 6 DPR n.633/1972, secondo il quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo

Stato ed agli Enti Pubblici, l'operazione imponibile si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo.

Quanto sopra è stato ribadito anche dalla sentenza **22 settembre 2006 n. 20540**, con la quale la Corte ha affermato che il quinto comma, secondo periodo, del predetto art. 6, il quale prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in favore dei soggetti in tale norma indicati l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo (in deroga al principio generale posto dalla prima parte della medesima disposizione, che ricollega l'esigibilità dell'imposta all'effettuazione dell'operazione), non trova fondamento nell'oggetto e nella causa del contratto di cessione, ma nella qualità soggettiva del cessionario, ente pubblico sottoposto all'osservanza della normativa in tema di contabilità pubblica, e mira a porre il cedente al riparo da ritardi o inadempimenti nell'esecuzione dei pagamenti, derivanti dall'applicazione di detta normativa.

Esso, pertanto, nella parte in cui estende il predetto regime alle **operazioni effettuate in favore degli enti ospedalieri**, si riferisce esclusivamente ai soggetti indicati dall'art. 2 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, ovverosia agli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi e non è quindi applicabile alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate in favore di soggetti privati esercenti le medesime attività, non essendo quest'ultimi sottoposti alla disciplina contabile degli enti pubblici.

D) Modalità di pagamento

La **sentenza 13 maggio 2003 n. 7348** ha altresì affermato -sulla premessa che il **vaglia cambiario** contiene la promessa incondizionata di pagare una somma ad una determinata scadenza (art. 100 R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669)- che la pretesa di voler riconoscere verificato il presupposto impositivo al momento della sottoscrizione delle cambiali, per l'importo integrale di esse, anche per quelle a scadere, è erroneo: l'emissione di pagherò cambiari può configurare obbligo di emissione di fattura, per il prenditore, solo nella parte in cui l'obbligo di pagamento sia attuale, non anche per la parte dell'importo per cui il debitore abbia semplicemente promesso il pagamento. Né appare rilevante la considerazione circa l'autonomia ed astrattezza del rapporto cambiario, che consentirebbe al prenditore di avere benefici economici

dall'emissione, attraverso la cessione del titolo o lo sconto bancario: l'obbligo di fatturazione è fatto derivare dalla legge dal pagamento, non dalla semplice promessa della prestazione.

Quanto sopra è stato ribadito anche dalla sentenza **11 giugno 2008 n. 15372**, con la quale -premesse che le cambiali sono titoli di credito esecutivi ed all'ordine, vale a dire documenti dai quali risulta un credito certo, liquido ed esigibile nonché cedibile mediante girata o sconto, ed in quanto tali costituiscono un mezzo ordinario di pagamento sostitutivo della moneta- la Corte sostiene che il pagamento si considera effettuato all'atto del loro rilascio. Da ciò pertanto discende, secondo la disciplina IVA, l'obbligo di fatturazione in capo al soggetto che ha effettuato le prestazioni di servizi di cui l'importo in questione costituiva corrispettivo, non potendosi ritenere non esistente l'imponibilità delle prestazioni.

Da ultima, **Cassazione 19 marzo 2007 n. 6487** ha disposto che il rilascio di pagherò cambiari può essere equiparato al pagamento unicamente nell'ipotesi in cui l'obbligazione di pagare sia già scaduta, in quanto solo in questo caso può ritenersi intervenuto un evento giuridicamente rilevante equiparabile al pagamento per la sostanziale identità, ai fini pratici, dei due fenomeni. Qualora la cambiale non sia ancora scaduta, il solo rilascio non autorizza alcuna equiparazione al pagamento, atteso che la sua natura di mera obbligazione di un pagamento futuro ne impedisce l'assimilazione alla consegna di denaro immediatamente spendibile.

La Cassazione ritiene irrilevante che la cambiale possa o non possa circolare, in quanto decisiva è la circostanza che il rilascio della stessa possa essere equiparato al pagamento e non già l'eventuale possibilità che alle stesse conseguenze pratiche il prenditore possa addivenire cedendo ad altri il titolo. (Cfr. Cass. n. 7348 del 13 maggio 2003).

Nella sentenza **22 gennaio 2007 n. 1320** la Cassazione ha affermato, invece, che il pagamento di somme di denaro (o la dazione di cose fungibili) effettuato a titolo di **caparra confirmatoria** di un contratto di compravendita di bene immobile, è soggetto all'IVA ed all'obbligo di fatturazione solo nella misura in cui tali somme (o cose fungibili) sono destinate, per volontà delle parti, ad anticipazione del prezzo per acquisto del bene.

Esclude, pertanto, che deve essere soggetta ad Iva quella parte della caparra che viene destinata a scopo di garanzia per il caso di inadempimento e non ad

anticipazione del prezzo (Cfr. Cass. 7348/2003, Cass. 14532/2000, Cass. 7056/1992).

Una fattispecie particolare è stata trattata con la sentenza **Cass., 14 maggio 2008, n. 12033.**

Nella fattispecie presa in considerazione dalla Corte, il ricorrente, nei confronti del quale era stata riconosciuta l'esigibilità dell'IVA sul corrispettivo ricevuto per la realizzazione di lavori edili, adduceva la non debenza dell'imposta per il fatto che il **corrispettivo versato dai committenti era confluito in un libretto al portatore di cui il ricorrente asseriva non essere mai entrato in possesso, in quanto esso era sempre rimasto nelle mani dei clienti e presso di loro pignorato da un suo creditore.**

La Corte ha ritenuto che affinché sussista il presupposto dell'imposta è del tutto irrilevante la circostanza che la somma non sia mai entrata nella materiale disponibilità del contribuente, soprattutto nel caso in cui ciò dipenda dall'intervento dei creditori che, su detto importo, abbiano fatto valere attraverso il pignoramento i propri crediti.

Il fatto poi che la somma fosse stata depositata su un libretto bancario intestato all'impresa del ricorrente, non muta la natura della somma che, in quanto costituente il corrispettivo di prestazioni effettuate, di fatto realizza un imponibile rilevante ex art. 6 ai fini della determinazione IVA. La fattispecie rientrerebbe così nell'ambito dell'art. 6, comma 4 del DPR n. 633/1972, pertanto, essendo stato pagato il corrispettivo, in tale momento si è realizzato il presupposto impositivo previsto dalla norma.

Del tutto irrilevante è poi la circostanza che la somma non sia mai entrata nella materiale disponibilità del contribuente. L'intervento dei creditori che su detto importo fanno valere, attraverso il pignoramento, i propri crediti costituisce, per la Corte, un'ulteriore attestazione dell'avvenuta dazione del corrispettivo.

La predetta sentenza **13 maggio 2003 n. 7348** ha anche affermato che il **versamento di un acconto sul prezzo con emissione della relativa fattura in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare** costituisce operazione imponibile ai sensi dell'art. 6, quarto comma, DPR n. 633/1972, il quale dispone che, qualora il versamento del corrispettivo avvenga prima della stipulazione dell'atto di trasferimento del diritto, l'operazione si consideri effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento (Cfr.

anche Cass., 17 gennaio 1998, n. 371; Cass., 8 giugno 1992, n. 7056; Cass., 8 novembre 2000, n. 14532).

Con la successiva sentenza **2 luglio 2008 n. 18081** la Cassazione ha riconosciuto che qualora vengano pagati importi a titolo di **acconto prezzo**, occorre l'emissione della fattura limitatamente a tali somme e non anche sull'intero importo del prezzo di vendita. La Corte ribadisce che il pagamento di acconti in forza di contratto preliminare di vendita di un immobile non può far presumere che il contratto sia un contratto di vendita traslativo della proprietà, con la conseguenza che è illegittimo l'assoggettamento all'IVA dell'intero importo del prezzo di vendita del bene. Ciò ai sensi dell'art. 6, comma 5, DPR n. 633/1972.

Anche la **Corte di Giustizia** nella **sentenza 21 febbraio 2006, causa C-419/02, BUPA** si è occupata della imponibilità ai fini IVA degli **acconti di pagamento**.

La CGCE ha innanzitutto ricordato che l'art. 10, n. 2, comma 1, della VI Direttiva prevede che il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'IVA diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione del bene o la prestazione di servizi.

Lo stesso l'art. 10, al n. 2 del comma 3, autorizza gli Stati membri a prevedere che l'IVA diventi esigibile ad una data successiva a quella del fatto generatore in tre ipotesi: non oltre la data d'emissione della fattura, o al più tardi al momento della riscossione del prezzo ovvero, in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un periodo da determinare a decorrere dalla data del fatto generatore.

L'art. 10, n. 2, comma 2, si discosta poi da tale ordine cronologico prevedendo che, nel caso di versamento di un acconto, l'iva diventa esigibile senza che la cessione o la prestazione sia stata ancora effettuata. Affinché l'imposta possa diventare esigibile in una tale circostanza, occorre che tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti, e dunque che nel momento del versamento dell'acconto, i beni o i servizi siano specificamente individuati.

Pertanto, non si possono assoggettare all'iva gli acconti versati per cessioni di beni o per prestazioni di servizi non ancora chiaramente individuate.

La Corte ha così disposto che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 10, n. 2, comma 2, della VI Direttiva, pagamenti anticipati di una somma forfettaria versata per beni individuati in modo generico in un elenco che può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo dall'acquirente e dal venditore e dal quale

l'acquirente potrà eventualmente scegliere articoli, sulla base di un accordo da cui può recedere unilateralmente in qualsiasi momento, recuperando la totalità del pagamento anticipato inutilizzato.

Con la sentenza **2 luglio 2008 n. 18083**, la **Corte di Cassazione** ha, invece, affermato che qualora venga **pagato l'intero prezzo prima dell'effetto traslativo della proprietà**, sorge l'imponibilità IVA.

Nella fattispecie, le parti con scrittura privata, avevano stipulato un preliminare di vendita di un immobile, prevedendo che il pagamento del prezzo avvenisse, al momento della sottoscrizione dello stesso preliminare, con accollo di debiti dell'alienante verso terzi mentre il pagamento dell'IVA relativa doveva avvenire al momento della stipulazione del contratto definitivo. Ciò in applicazione della norma prevista nel comma 1 dell'art. 6 DPR n. 633/1972 secondo la quale le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili. La Corte ha invece ritenuto che nel caso di specie dovesse farsi applicazione della regola prevista al comma 4 del medesimo art. 6, in base alla quale, in deroga alla regola generale predetta, l'operazione deve considerarsi effettuata alla data della fattura se questa è stata emessa anteriormente. Poiché ciò era avvenuto al momento della stipula del preliminare dove era stato pagato - tramite accollo - l'intero prezzo, la considerazione della efficacia solo obbligatoria dell'atto stipulato e della mancata successiva stipulazione del definitivo, non valevano ad far venir meno l'obbligo del versamento dell'IVA.

E) Fattispecie particolari

Cassazione 4 novembre 2002 n. 15379 ha disciplinato una fattispecie che trattava del mancato riconoscimento della detrazione di IVA portata da tre fatture relative a **contratti di leasing** ritenuti inesistenti. In questa occasione la Corte ha accolto le conclusioni dell'Amministrazione ricorrente la quale affermava che, ove anche si ritenesse che il rapporto di leasing possa nascere sulla base di due negozi distinti ed autonomi tra loro, e che quello di vendita possa dirsi concluso e perfezionato, non spetterebbe comunque la detrazione IVA alla società, in considerazione della norma contenuta dall'art. 6, primo comma, in base alla quale la

cessione ai fini IVA dovrebbe considerarsi effettuata solamente al momento della “consegna o spedizione”. Tale regola, infatti, non sarebbe derogata neppure con riferimento al contratto di leasing e con riguardo all’ipotesi della consegna diretta da parte del venditore all’utilizzatore e con riferimento alla circostanza di fatto in base alla quale il pagamento sarebbe stato effettuato e la fattura sarebbe stata emessa prima della consegna del bene. La legittimità dell’emissione e della registrazione della fattura, infatti, resterebbe condizionata all’effettività della consegna o della spedizione del bene oggetto del leasing. Per evitare operazioni inesistenti, allora, toccherebbe alle parti annullare l’operazione già fatturata con apposita operazione.

Nella sentenza **15 ottobre 2001 n. 1254** la Corte ha invece affermato che in tema di IVA relativa alle **operazioni di “sale and lease back” riguardanti beni mobili**, la fatturazione anticipata, rispetto alla consegna, ha pur sempre come presupposto che lo scambio sia fattibile, e quindi sia imponibile, cioè che i beni esistano nella piena e siano nella piena disponibilità di chi li cede a scopo di “leasing di ritorno”.

La particolarità della fattispecie considerata dalla Corte consiste nel fatto che una società aveva ceduto ad altra società finanziaria mediante un contratto di lease back alcuni macchinari di cui aveva il possesso, ma non la proprietà, in quanto da lei tenuti in forza di un precedente contratto di leasing, riottenendone la disponibilità sulla base di un contratto di locazione da parte della cessionaria.

La Corte ha accolto le motivazioni della ricorrente la quale, con un primo motivo, aveva affermato che il “lease back” costituisce una mera operazione di finanziamento senza trasferimento di beni, che, a sua volta, la società finanziatrice non poteva nemmeno trasferire non avendone la proprietà, ma solamente la disponibilità in forza del precedente atto di locazione. La ricorrente ha così affermato che la fatturazione era inibita fino al momento in cui i macchinari, oggetto del primo leasing, non fossero divenuti proprietà della società finanziatrice.

La Cassazione ha così riconosciuto che nella specie i beni, in quanto provenienti da precedenti operazioni di leasing non ancora completate non potevano considerarsi di proprietà della società finanziatrice non consentendo così la realizzazione del presupposto del lease back che presuppone la proprietà in capo a chi cede, e ciò comporta pur sempre la mancata realizzazione della fattispecie determinante la imponibilità ai fini IVA. La Corte, anche in altre pronunce (Cfr. Cass. n. 5038/1999, Cass. n. 9665/2000) ha affermato il convincimento secondo cui è essenziale alla

conclusione della operazione economico - finanziaria di leasing la consegna del bene all'utilizzatore, dovendosi escludere che le operazioni di leasing o sale and lease back riguardanti riguardanti beni mobili possano ritenersi realizzate in assenza di consegna.

Il Giudice non ha ritenuto nemmeno decisiva la considerazione della parte resistente secondo la quale l'operazione sarebbe comunque sorta fiscalmente con l'emissione, da parte della fornitrice, delle fatture, dovendosi la fatturazione anticipata equiparare alla consegna in forza dell'art. 6 DPR n. 633/1972. Per la Corte tale norma va raccordata con l'art. 10 della Direttiva CEE 77/388, che richiede comunque il rispetto delle "condizioni di legge" per l'esigibilità dell'imposta: sicché la fatturazione anticipata, rispetto alla consegna, ha pur sempre come presupposto che lo scambio sia fattibile e quindi sia imponibile; cioè che i beni esistano e siano nella piena disponibilità di chi li cede a scopo di "lease back".

Nella sentenza **5 ottobre 2005 n. 19399**, la Cassazione ha disposto che la **cessione della posizione contrattuale relativa ad un contratto preliminare di compravendita** rientra tra le cessioni di contratti di ogni tipo ed oggetto, che l'art. 3, secondo comma, n. 5 del DPR n. 633/1972, qualifica come prestazione di servizi, se effettuate verso corrispettivo, con la conseguente applicabilità dell'art. 6 terzo comma, secondo cui la prestazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo.

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO*

Cass., 7 settembre 1982, n. 4842
Cass., 7 febbraio 1984, n. 938
Cass., 6 luglio 1990, n. 7156
Cass., 8 giugno 1992, n. 7056
Cass., 20 dicembre 1994, n. 10952
Cass., 17 gennaio 1998, n. 371
Cass., 24 maggio 1999, n. 5038
Cass., 3 aprile 2000, n. 3985
Cass., 15 ottobre 2001, n. 12549
Cass., 16 novembre 2001, n. 14385
Cass., 4 novembre 2002, n. 15379
Cass., 9 dicembre 2002, n. 17491
Cass., 13 maggio 2003, n. 7313
Cass., 13 maggio 2003, n. 7348
Cass., 24 ottobre 2005, n. 20591
Cass., 23 dicembre 2005, n. 28722
Cass., 24 ottobre 2005, n. 20590
Cass., 5 ottobre 2005, n. 19399
Cass., 23 ottobre 2005, 28696
Cass., 22 settembre 2006, n. 20540
Cass., 22 gennaio 2007, n. 1320
Cass., 19 marzo 2007, n. 6487
Cass., 14 maggio 2008, n. 12033
Cass., 13 febbraio 2009, n. 3579
Cass., 12 giugno 2009, n. 13682
Cass., 13 marzo 2009, n. 6120

CTR Lazio, 27 maggio 2002, n. 65
CTR Lazio, 27 giugno 2006, n. 80
CTR Lazio, 19 settembre 2002, n. 87
CTR Lombardia, 17 luglio 2002, n.89

* Lezione del Prof. Roberto Schiavolin, Università di Padova

CTR Sicilia, 23 aprile 2002, n. 18
CTR Sicilia, 11 marzo 2002, n. 318
CTR Sicilia, 29 aprile 2002, n. 51
CTR Toscana, 19 dicembre 2002, n. 94
CTR Toscana, 9 giugno 2003, n. 27
CTR Veneto, 5 maggio 2008, n. 55
CTC, 6 dicembre 2002, n. 9160
CTC, 2 settembre 2005, n.7159

CGE, 26 ottobre 1995, causa C-144/94 Italittica
CGE, 21 febbraio 2006, causa C-419/02, BUPA